

L'eredità di Carolina

[https://www.youtube.com/
watch?v=sF1zv4xOedg](https://www.youtube.com/watch?v=sF1zv4xOedg)



L.n.71 del 29/05/2017 sul cyberbullismo

Le parole di una giovane vittima: Carolina

«Ciao ragazzi, grazie per il vostro bullismo. Ragazzi ,ottimo lavoro!!!

Volevo dare solo un ultimo saluto. Perché questo?»

«Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male, ma io mi chiedo a voi non fanno male?».

<https://youtu.be/RX2waGQITOs> (Mai più un banco vuoto) video ispirato alla vicenda di Carolina.

Avvertenza: Il materiale è tratto da piattaforma Elisa, ad uso strettamente didattico.

L'eredità di Carolina: legge n°71 del 29/5/2017 sul cyberbullismo

Un fatto di cronaca verificatosi il 05 gennaio 2013 ha scosso l'opinione pubblica nazionale ed internazionale. A Novara, in quella data, si suicidava una giovane tredicenne, Carolina Picchio, vittima di bullismo e cyberbullismo.

Questo gravissimo episodio ha risvegliato la coscienza sociale e politica che con un intenso lavoro sinergico di diverse professionalità ha portato alla promulgazione della predetta legge. Invero le parole della giovane vittima, lasciate scritte su alcuni foglietti rinvenuti nella sua stanza, hanno indotto il padre della giovane, l'insegnante di musica di Carolina, nel frattempo divenuta Senatore dello Stato, e la società civile, a prendere il testimone della giovane vittima.

Definizione di Cyberbullismo

- Il [fenomeno del cyberbullismo](#) viene così definito nella **legge** “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” **entrata in vigore il 18 giugno 2017**:
- “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del **minore** il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell’episodio) da attuare in ambito scolastico, e non solo”.

Quali reati?

Il cyberbullismo, di per sé, non è un reato, tanto che la legge 71/17 non introduce alcuna nuova forma criminosa.

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono altresì costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- ✓ il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'art. 581 c.p. nel caso di botte fra coetanei)
- ✓ il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'art. 582 c.p. se lasciano conseguenze più o meno gravi)
- ✓ il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'art. 595 c.p.)

- ✓ il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'art. 612 c.p.)
- ✓ il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p. nel caso di danni alle cose)
- ✓ il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'art. 660 c.p.).
- ✓ il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'art. 612 bis c.p.)
- ✓ il reato pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'art. 600 ter – coma III - c.p.)
- ✓ il reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'art. 600 quater c.p.)
- ✓ il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'art. 586 c.p.)

Tutela della dignità del minore

Istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco

“Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti (di cui al precedente art.) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, →

→ previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.” (art. 2, c. I)

L'ammonimento

Con l'intento di responsabilizzare i minorenni ultraquattordicenni è stata introdotta la procedura dell'**ammonimento** mutuandola dalla disciplina dello stalking.

Si tratta di un percorso che può essere attivato prima della proposizione di querela o di denuncia.

Queste le fasi:

- il soggetto offeso rappresenta l'accaduto all'autorità di pubblica sicurezza chiedendo contestualmente al Questore l'ammonimento nei confronti dell'autore; →

- il Questore, dopo aver sentito le persone informate dei fatti e assunte le informazioni necessarie, convocherà il cyberbullo, che dovrà essere accompagnato da almeno una persona esercente la responsabilità genitoriale, per ammonirlo in forma orale nell'eventualità ritenga fondata la richiesta dell'esponente;
- l'ammonimento è orale ma viene redatto un verbale rilasciato sia alla vittima sia all'autore ed avrà efficacia sino al compimento della maggiore età.



IL REGOLAMENTO UE 2016/679

(General Data Protection Regulation GDPR)

Il regolamento uniforma la disciplina degli Stati membri in materia di privacy e tutela dei dati personali

Le società che subiscono una violazione dei dati dovranno notificarla al Garante della Privacy

Tutte le organizzazioni che trattano i dati dei cittadini europei devono ottenerne il consenso in modo semplice e chiaro.

IL CONSENSO DEI MINORI

Articolo 8 del GDPR


Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

I REQUISITI PER IL CONSENSO



IL DIRITTO ALL'OBBLIO

Previsto da art. 17 del GDPR e dalle regole speciali a tutela dei minori della legge 71 del 2017 che stabilisce:

